

Ettore Dezza

La prescrizione penale in un caso giudiziario nella Francia della *Renaissance*

1. *La vicenda di Peronelle La Nègre*

Perigueux, tardo autunno del 1518. Il *Parlement* di Bordeaux riunito in sede giurisdizionale tiene sessione nel capoluogo del Perigord sotto la presidenza di un giurista di vaglia, Nicolas Bohier, da poco nominato *Tiers Président* del *Parlement*¹. Il supremo consesso è chiamato a giudicare in ultima istanza un caso relativo a un reato di incendio, considerato crimine capitale sia nella Francia dell'epoca sia più in generale, e sulla scorta della tradizione romanistica, nei sistemi penali di diritto comune², e valutato di gravità tale da meritare la scomunica³. Il giudizio del *Parlement* è stato innescato da un ricorso presentato contro una sentenza di condanna a morte pronunciata sia in primo grado che in sede d'appello nei confronti di una donna imputata di avere dolosamente dato fuoco e bruciato due case. La ricorrente si chiama Peronelle La Nègre, si trova in stato di detenzione ed è rea confessata (e non è dato di sapere se la sua confessione sia stata ottenuta o meno mediante il ricorso alla tortura).

In prima istanza Peronelle è stata condannata alla decapitazione all'esito di una *inquisitio ex officio* condotta dal giudice ordinario della *Vicomté de Turenne*, all'epoca retta da Antoine de la Tour d'Auvergne. Contro la sentenza di prima istanza l'imputata ha interposto appello al giudice superiore, e cioè al *Sénéchal* del *Perigord*, Bertrand d'Estissac, che ha però confermato la

¹ Cfr., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, G.D. Guyon, voce *Bohier* (*Boyer*, Boerius) *Nicolas*, in P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (sous la direction de), *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, Paris, Presses Universitaires de France, 2015², pp. 124-126.

² In argomento si veda, in via d'esempio, G. Claro, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus*, Venezia, apud Ioannem Gryphium, 1568, *Practica criminalis, Quaestio LXVIII*, vers. *Incendiarii e Item illi*, f. [523], con numerosi riferimenti a sentenze di condanna pronunciate in materia dal Senato di Milano.

³ Ivi, *Quaestio LXXVII*, vers. *Incendiarii*, f. [548v]: «Incendiarii sunt ipso iure excommunicati».

sentenza di condanna pronunciata in prima istanza. A questo punto a Peronelle per cercare di evitare il patibolo non è rimasto che ricorrere alla suprema autorità giurisdizionale della Francia occidentale, e cioè al *Parlement* di Bordeaux⁴.

Già nei primi due gradi di giudizio la difesa della donna – che, lo ribadiamo, è rea confessa – si era incentrata sull'intervenuta prescrizione del reato, e cioè sul fatto che il processo veniva celebrato a più di venti anni di distanza dal momento in cui era stato commesso il crimine *de quo*. Nelle prime due sentenze i giudici non avevano tenuto conto di tale eccezione, e avevano pronunciato, come abbiamo visto, una sentenza capitale. La medesima argomentazione difensiva viene ora nuovamente riproposta ai consiglieri del *Parlement*. Questa volta però l'eccezione viene accolta. In effetti, con giudizio unanime del presidente Bohier e dei suoi colleghi il *Parlement* di Bordeaux con *arrêt* del 2 dicembre 1518 riconosce che la causa è stata mal giudicata dai giudici di primo e secondo grado e che l'istanza difensiva relativa all'intervenuta prescrizione ventennale è pienamente fondata. Pertanto, il supremo consesso dispone che l'imputata Peronelle La Nègre sia liberata dall'accusa «à pur et à plain» – e cioè totalmente e senza riserve – e di conseguenza sia definitivamente rimessa in libertà.

2. Le raccolte di decisiones di Nicolas Bohier e di Jean Papon

La vicenda giudiziaria che abbiamo testé riassunto ci è stata tramandata da due autorevoli fonti che appartengono alla tradizione, propriamente transalpina, delle collezioni di *arrêts* dei *Parlements* e delle altre giurisdizioni superiori di Francia. Una forma di letteratura giuridica che, come ben noto, si iscrive nell'ambito della più ampia categoria – tipica del maturo diritto comune – rappresentata dalle raccolte di *decisiones*⁵.

La prima tra tali fonti è costituita dall'opera che più di ogni altri ha contribuito alla fama del già citato Nicolas Bohier, e cioè dalle *Decisiones in Sacro Burdegalensium Senatu discussae et promulgate*, pubblicate in prima

⁴ Per un primo approccio all'organizzazione e alla gerarchia delle corti penali nella Francia di *Ancien Régime* si rinvia a J.-P. Royer, *Histoire de la justice en France*, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, in particolare pp. 39-71.

⁵ Tra i contributi più recenti in materia di *arrêts* segnaliamo quelli raccolti in G. Cazals, S. Geonget (sous la direction de), «Des arrests parlans». *Les arrêts notables à la Renaissance entre droit et littérature*, Actes du colloque organisé au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours (Tours, 2-3 juin 2011), Genève, Librairie Droz, 2014, e in G. Cazals, F. Garnier (sous la direction de), *Les décisionnaires et la coutume. Contribution à la fabrique de la norme*, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2017. Cfr. Inoltre S. Dauchy. *L'arrestographie, un genre littéraire?*, «Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique», 31, 2011, pp. 41-53.

edizione nel 1547⁶. La seconda è rappresentata dal *Recueil d'arrests notables des courts souveraines de France* di Jean Papon⁷, risalente in prima edizione al 1556 e altrettanto noto per il fatto di non limitarsi alle decisioni di un solo *Parlement* e di essere redatto in lingua francese⁸.

Le due raccolte sono in realtà molto diverse tra di loro. Le *decisiones* tracciate e riassunte da Bohier sono corredate da notevoli approfondimenti dottrinali nei quali è evidente l'influsso sia del retaggio culturale del *droit savant* che delle tecniche di redazione tipiche ad esempio delle *quaestiones* e dei *consilia*. Papon si limita invece alla sintetica esposizione del singolo caso e all'indicazione delle fonti testuali che hanno fatto da riferimento per la soluzione dello stesso, e punta ad offrire un quadro generale e per quanto possibile sistematico degli orientamenti giurisprudenziali maturati sulle singole questioni nelle corti transalpine del suo tempo. Queste differenze di impostazione tra i due *arrêstistes* si evidenziano anche in relazione al caso illustrato in precedenza, caso che Papon – giova rilevarlo – sembra riportare in modo indipendente dal pur precedente resoconto offerto da Bohier⁹.

Fatte queste precisazioni, possiamo ora concentrare la nostra attenzione sul punto focale del procedimento conclusosi a Perigueux nel 1518, che concerne modi, caratteri e rilevanza dell'effetto estintivo che anche in materia di giustizia penale può avere il trascorrere del tempo. Intendiamo in particolare riferirci alla sussistenza e all'applicazione, non solo in Francia ma nell'intera Europa del diritto comune, del principio generalissimo di matrice romanistica secondo il quale i reati devono considerarsi prescritti nel termine di venti anni dalla loro commissione, salvo ovviamente il caso in cui nel frattempo siano intervenuti atti idonei all'interruzione della prescrizione medesima.

3. I riferimenti testuali in tema di prescrizione penale

Sia Bohier che Papon ci indicano, al termine della *narratio* del caso giudiziario in oggetto, i riferimenti testuali sia civilistici che canonistici sui quali si

⁶ N. Bohier, *Decisionum [...] Pars prima, quae olim in Sacro Burdegalensium Senatu discussae et promulgatae [...] fuerunt*, Lugduni, apud Antonium Vincentium, 1547. Il caso di cui ci occupiamo in queste note è riferito e discusso alle pp. 88ra-90ra.

⁷ Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, L. Pfister, voce *Papon Jean*, in Arabeyre *et al.*, *Dictionnaire historique des juristes français*, ed. cit., pp. 792-793, e M. Delmas-Marty, A. Jeammaud, O. Leclerc (edd.), *Droit et humanisme. Autour de Jean Papon, juriste forézien*, Paris, Classiques Garnier, 2015.

⁸ J. Papon, *Recueil d'arrests notables des courts souveraines de France*, à Lyon, par Jehan de Tournes, 1556. Gli esiti e i principali aspetti della procedura contro Peronelle La Nègre sono riassunti alla p. 498.

⁹ Nel resoconto di Papon sono in effetti presenti taluni particolari che mancano nel testo redatto da Bohier. A ciò si aggiunga che mentre Bohier afferma che la causa viene celebrata a 25 anni dalla commissione del reato, Papon parla invece di un intervallo temporale di 21 anni.

è basata la sentenza del *Parlement* di Bordeaux che, applicando appunto alla materia penale la regola generale della prescrizione ventennale, come abbiamo visto ha restituito la libertà (e la vita) a Peronelle La Nègre.

Per quanto riguarda il *côté* dello *ius civile*, tali riferimenti sono identificati in primo luogo in alcuni specifici passi giustiniani e nelle relative glosse accursiane. Il più rilevante di questi passi è rappresentato dalla *lex querela*, presente nel titolo XXII, *Ad legem Corneliam de falsis*, del libro IX del *Codex* (C.9.22.12). Si tratta di un frammento desunto da una costituzione di Diocleziano e Massimiano del 293 che nel fissare a venti anni il termine per la prescrizione della *querela falsi* precisa come tale prescrizione ventennale si applichi non solo alla *querela falsi* ma anche a quasi («fere») tutti i restanti *crimina*¹⁰. La relativa glossa *sicut cetera* nota al riguardo come alcuni interpreti («*secundum quosdam*») propendano per la fissazione di una prescrizione trentennale, ma conclude che la prescrizione da applicarsi ai *crimina* debba essere propriamente quella ventennale, poiché «in dubiis restringere debeamus poenas»¹¹.

Accanto al passo testé citato, il secondo riferimento testuale è rappresentato dalla *lex apostatarum*, ricompresa nel titolo VII, *De apostatis*, del primo libro del *Codex* (C.1.7[10].4). Desunto da una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III del 426, il frammento in parola sancisce l'imprescrittibilità del *crimen* di apostasia¹². Ciò che peraltro rileva in ordine al tema trattato in questa sede non è tanto il precetto giustiniano, pur non irrilevante in argomento, quanto la relativa glossa *perpetuari* nella quale, con esplicito riferimento alla testé citata *lex querela*, si sottolinea come, a differenza dell'apostasia appunto imprescrittibile, «*alia crimina usque ad viginti annos regulariter porrigantur*»¹³.

Il terzo riferimento testuale è fornito da due contigui frammenti dottrinali presenti nel Digesto. Nel primo (D.48.17.2), attribuito a Emilio Macro, giurista di età severiana, si afferma come sia sottoposta a prescrizione ventennale l'*occupatio* da parte del fisco dei beni dell'imputato assente che siano stati

¹⁰ C.9.22.12: «*Querela falsi temporalibus praescriptionibus non excluditur nisi viginti annorum exceptione, sicut cetera quoque fere crimina*».

¹¹ Gl. *sicut caetera*, ad C.9.22.12, *ad legem corneliam de falsis*, l. *querela*: «*scilicet non tolluntur temporalibus praescriptionibus etiam xx annorum, secundum quosdam, sed tantum xxx annorum. Vel verius scilicet tolluntur xx annis, cum in dubiis restringere debeamus poenas*». Quest'ultima motivazione, di sapore garantista, si appoggia su D.48.19.42: «*Interpretatione legum poenae molliendae sunt potius quam asperandae*». Il passo è desunto dal primo libro delle *Iuris Epitomae* attribuite a Ermogeniano.

¹² C.1.7(10).4.pr.: «*Apostatarum sacrilegum nomen singulorum vox continuae accusationis incesset et nullis finita temporibus huiusmodi criminis arceatur indago*». C.1.7(10).4.2: «*In tantum autem contra huiusmodi sacrilegia perpetuari volumus actionem, ut universis ab intestato venientibus etiam post mortem peccantis absolutam vocem insimulationis congruae non negamus*».

¹³ Gl. *perpetuari*, ad C.1.7(10).4.2, *de apostatis*, l. *apostatarum*: «*Cum alia crimina usque ad viginti annos regulariter porrigantur, ut ad legem corneliam de falsis, l. querela*».

oggetto di *adnotatio bonorum*¹⁴. In base al secondo (D.48.17.3), desunto dal *De publicis iudiciis* di Marciano, qualsiasi *quaestio* sussistente presso il *fiscum* per la quale non sia stabilita una specifica prescrizione, si prescrive «*viginti annorum silentio*», così come «*divi principes voluerunt*»¹⁵.

Per quanto riguarda poi il diritto canonico, i nostri *arrêtistes* ci segnalano un unico riferimento testuale, presente nel secondo libro del Liber Extra. Come nel caso della *lex querela*, il riferimento riguarda propriamente la materia del falso ed è rinvenibile nel capitolo 6, *cum venerabilis*, del titolo 25, *de exceptionibus* (X.2.25.6). Il capitolo riporta il testo della decretale *Cum venerabilis* di Innocenzo III del 1206, nella quale si prevede la possibilità di riformare «*usque ad viginti annorum spatium*» la sentenza basata su *falsa instrumenta*¹⁶.

4. L'elaborazione dottrinale sviluppata da Nicolas Bohier

L'elencazione dei riferimenti testuali seguita alla narrazione del fatto è ritenuta sufficiente da Jean Papon per la determinazione della regola generale secondo la quale in materia penale si debba applicare la prescrizione ventennale. Del resto, abbiamo già notato in precedenza come al giurista del Forez interessi appunto isolare i principi emersi dagli *arrêts* al fine di comporre un quadro tendenzialmente organico degli esiti giurisprudenziali dell'attività delle corti superiori di Francia.

Ben diverso e maggiormente legato alla tradizione dottrinale è invece l'approccio di Nicolas Bohier. Nella sua relazione sul caso di Peronelle La Nègre, anteriore di circa un decennio a quella di Papon, il *Tiers Président* del *Parlement* di Bordeaux fa seguire all'illustrazione della vicenda giudiziaria in oggetto un approfondimento dottrinale che appare estremamente ricco di citazioni – *comme d'habitude* nelle opere di *droit savant* – e nel quale vengono discusse talune questioni interpretative emerse in ordine al delicato tema degli effetti del trascorrere del tempo nello specifico contesto dell'amministrazione della giustizia penale.

¹⁴ D.48.17.2: «Anni spatium ad occupanda bona eius, qui requirendus adnotatus est, pertinet. 1. Sed si per viginti annos fiscus bona non occupaverit, postea praescriptione vel ab ipso reo vel ab heredibus eius submorebitur».

¹⁵ D.48.17.3: «Quamcumque enim quaestionem apud fiscum, si non alia sit propria praescriptio, viginti annorum silentio praescribi divi principes voluerunt».

¹⁶ X.2.25.6: «Licet autem nimis excesserit qui transcriptum illius instrumenti falsavit, quia tamen dlictum personae in damnum ecclesiae redundare non debet, ac non solum ante sententiam, verum etiam post obitum potest exceptio falsitatis, quum falsorum instrumentorum praetextu lata sententia usque ad XX annorum spatium valeat retractari veritate comperta, nolumus, ut per id monasterio vestro praeiudicium generetur». Il testo è stato consultato in E. Friedberg (ed.), *Corpus Iuris Canonici*, II, *Decretalium Collectiones*, Leipzig, Tauchnitz, 1881, coll. 3877-3878.

Al fine di mettere a fuoco tali questioni ci pare dunque opportuno seguire, ancorché *summo digito*, i principali passaggi dell'esposizione condotta da Bohier. Ciò ci consentirà di iniziare a delineare alcuni tra i temi controversi che, in ordine alla prescrizione penale, furono oggetto di dibattito da parte dei giuristi e segnatamente dei criminalisti nell'età classica del diritto comune.

5. «*Officium iudicis inquirentis succedit loco accusatoris*»

La prima tra le questioni trattate da Bohier concerne la possibilità di estendere ai procedimenti di natura inquisitoria una disciplina – quella della prescrizione ventennale – concepita in origine per i procedimenti di natura accusatoria.

Sul punto la dottrina appare largamente concorde: la regola in oggetto è valida e pienamente applicabile non solo alle *accusationes* ma anche alle *inquisitiones ex officio*, in quanto – come nota Bohier riprendendo *ad literam* il tenore di alcuni tra i testi consultati – «*officium iudicis inquirentis succedit loco accusatoris seu accusationis*», e dunque se l'accusa «*tollitur xx annis*», nello stesso modo anche l'*officium iudicis* viene meno decorso il termine ventennale. E questo in quanto la *lex querela* dispone «*generaliter*»¹⁷, come a suo tempo era stato già sottolineato da Bartolo¹⁸.

Accanto al nume di Sassoferrato il magistrato bordolese invoca sul punto numerose altre *auctoritates*, tutte concordi nel ritenere applicabile la prescrizione ventennale e la relativa eccezione procedurale anche in caso di processi di natura inquisitoria¹⁹. Tra esse meritano di essere segnalate le voci di Alessandro Tartagni e di Ippolito Marsili. Il primo scrive nel *consilium* 64 che proprio perché il giudice inquisitore ha sostituito l'accusatore «*omnes exceptiones quae opponi possunt contra accusatorem, similiter possunt opponi contra iudicem inquirentem*»²⁰. Di Ippolito Marsili viene invece segnalato un passo tratto dai *Singularia* nel quale il criminalista bolognese pur non citando espressamente il tema della prescrizione ha modo di notare che «*inquisitio et*

¹⁷ Bohier, *Decisionum [...]* Pars prima, ed. cit., f. 88rv.

¹⁸ Bartolo da Sassoferrato, *comm. ad C.9.22.12, ad legem corneliam de falsis, l. querela*, consultato in Idem, *Commentaria in secundam atque tertiam Codicis partem*, Venezia, Giunta, 1595, *ad legem Corneliam de falsis Rubrica*, lex II, f. 122r: «*accusationes criminales regulariter 20 an. tolluntur [...]* arbitror glossam nostram non dicere verum. Nam officium iudicis inquirentis succedit loco accusationis, ut Extra, de accusationibus, cap. qualiter et quando [X.5.1.24]. Sicut ergo accusatio tollitur 20 an., ut hic, ita eodem modo iudicis officium. Praeterea tex. hic generaliter loquit».

¹⁹ L'elenco delle citazioni ricomprende Cino, Bartolomeo da Saliceto, Angelo degli Ubaldi, Pietro d'Ancarano, Giovanni da Imola, Angelo Gambiglioni, Alessandro Tartagni, Giasone del Maino e Ippolito Marsili.

²⁰ A. Tartagni, *Consiliorum [...]* liber primus, ed. Venezia, ex officina Damiani Zenarii, 1578, p. 266: «*officium iudicis inquirentis succedit in locum accusatoris, ideo [...] omnes exceptiones quae opponi possunt contra accusatorem, similiter possunt opponi contra iudicem inquirentem*».

accusatio multum fraternizant, et ideo videmus quod iudex inquirens succedit loco accusatoris»²¹.

6. Prescrizione ventennale o trentennale?

Il secondo argomento toccato da Bohier risulta meno pacifico in dottrina. Ammessa concordemente l'applicabilità dell'istituto della prescrizione anche in materia penale, si tratta di stabilire se la durata della stessa sia appunto quella ventennale o non piuttosto quella trentennale. Abbiamo già accennato in precedenza alla questione²². Possiamo ora precisare che il dubbio trova fondamento e origine nella stessa esegesi accursiana, e in particolare nella glossa *querela* apposta alla già citata *lex querela*. In tale testo si ipotizza, in forma peraltro dubitativa, che la prescrizione da applicarsi alla materia penale possa essere quella trentennale²³. In realtà, abbiamo visto come il dubbio venga già sciolto nella immediatamente successiva glossa *sicut caetera*, ove alla luce del principio garantista proclamato in D.48.19.42 si conclude in favore della prescrizione ventennale («*vel verius scilicet tolluntur xx annis, cum in dubiis restringere debeamus poenas*»)²⁴.

Resta però il fatto che il dubbio sollevato nella glossa *querela* viene con grande frequenza evidenziato da non pochi esponenti della successiva dottrina, che peraltro in grande maggioranza finiscono per esprimersi a favore dell'applicazione della prescrizione ventennale. Bohier cita al proposito le opinioni conformi di Alberto Gandino²⁵, Paolo di Castro²⁶ e del piemontese

²¹ I. Marsili, *Singularia septingenta*, ed. Venezia, [sub signo fontanae], 1555, n. 524, f. 99vb. In altre opere Marsili ribadisce l'ordinarietà della prescrizione ventennale in materia penale, come ad esempio nel *consilium* 117, nel quale scrive che «de iure communi spatio 20 annorum delicta communiter tollantur»: I. Marsili, *Secundum volumen consiliorum criminalium*, Lione, impressa nomine et impensis d. Jacobi de Giunta, 1531, *consilium* 117, n. 42, f. 106rb.

²² Cfr. *supra*, testo corrispondente alla nota 11.

²³ Gl. *querela*, ad C.9.22.12, *ad legem corneliam de falsis*, l. *querela*: «Quattuor modis de falso quaeritur. Per accusationem, et sic loquitur haec lex. Item per actionem in factum, et illa tollitur xxx annis sicut personales aliae actiones, ut s. de consti. pe. l. ii. Item per exceptionem, et haec nullo tempore tollitur, ut ff de excep. doli. l. pure. § fin. Item per iudicis officium sine accusatore ut s. de proba. l. iubemus, et de testa. 1. nullum, et tunc forte xxx annis tollitur».

²⁴ Cfr. *supra*, nota 11.

²⁵ Alberto Gandino, *Tractatus de maleficiis*, Rubrica *Qui accusare possunt et qui non*, §§ 21-22, in H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 2, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig, Walter De Gruyter & Co., 1926, p. 10: «[21] *Item repellitur quis accusans de crimine post XX annis*, ut C. de falsis l. querela ad finem [C.9.22.12]. [22] *Fallit in crimine suspecti seu suppositi partus*, in quo nulla temporis prescriptio obiicitur, ut ff. de falsis, l. qui falsam, § 1 [D.48.10.19.1]. Item fallit in ea, quae malis medicamentis partum abortivit, ne filium procrearet, iam suo viro facta inimica, ut ff. de penis, l. Cicero [D.48.19.39]».

²⁶ Paolo di Castro, *Consilia et allegationes*, Nuremberg, Anton Koberger, 1485, *consilium* 229, *Videtur quod ista accusatio*, f. [372]: il «tempus legale» entro il quale si può essere accusati «est xx annorum».

Giovanni Francesco Balbo, autore all'inizio del Cinquecento di un noto e approfondito trattato consacrato alla materia della prescrizione²⁷.

A queste voci se ne potrebbero aggiungere molte altre, tutte favorevoli all'applicazione della prescrizione ventennale. Tra queste ci limitiamo a segnalare in questa sede quelle di due tra gli autori più risalenti, e precisamente Odofredo e Bonifacio Antelmi. Il primo già alla metà del XIII secolo spiega senza tentennamenti che i «*crimina publica durant usque ad xx annos, quia querela falsi sicut fere querela ceterorum criminum tollitur xx annis*»²⁸. Bonifacio Antelmi, che scrive tra il 1300 e il 1301²⁹, si occupa a sua volta della questione sia trattando delle *accusationes* che in ordine alle *inquisitiones*. In entrambi i casi il giudice mantovano conclude senza incertezze in favore della durata ventennale della prescrizione penale, affermando che «*usque ad xx annos potest quis de crimine accusari*»³⁰ e che l'*inquisitio* può essere condotta «*a die commissi criminis usque ad xx annos et non ultra*»³¹.

²⁷ G.F. Balbo, *Tractatus de prescriptionibus*, Torino, per magistrum Franciscum de Sylva, 1511, opera consultata nella presente occasione nell'edizione Lione, per Benedictum Bonyn, 1542, *Quarta pars quarte partis principalis*, II, *Secundo quero*, ff. 66v-67v: «Secundo quero quanto tempore prescribatur actio sive accusatio criminalis, que est personalis, quia descendit ex delicto vel quasi [...]. Dic quod accusatio vel actio criminalis regulariter tollitur spacio xx annorum». Da notare il fatto che alcuni anni prima della pubblicazione dell'opera di Giovanni Francesco Balbo un altro esponente della medesima famiglia, originaria della città di Chieri, Jaffredo Lanfranco Balbo, nelle sue *Decisiones quam plurimorum casuum (Semita recta causidicorum et iudicum)*, Torino, Franciscus de Silva, 1497, aveva annotato al f. 28v. quanto segue: «Sicut accusatio falsi et ceterorum criminum regulariter tollitur spacio viginti annorum, l. querelam, C de fal., ita inquisitio ex officio iudicis, secundum Bart., Sali., Rapha. et communiter doctores ibi, licet glossa et Bal. ibidem dicant quod non tollitur inquisitio nisi triginta annis».

²⁸ Odofredo, *Lectura super Codice*, Trino, impensis domini Ioannis de Ferrarijs alias de Iolitis ac domini Girardi de Zeiis predicti loci, 1514, *Querela falsi*, versic. *Or signori*, f. 542r: «Or signori, habetis hic quod crimina publica durant usque ad xx annos, quia querela falsi sicut fere querela ceterorum criminum tollitur xx annis».

²⁹ Su Bonifacio Antelmi ci sia consentito di rinviare a E. Dezza, *Le origini della legge penale nella Summa de maleficiis di Bonifacio Antelmi*, «Quaderno di storia del penale e della giustizia», n. 3, (2021), *Il castigo. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su giustizia, diritto di punire e pena*, pp. 125-133. Cfr. inoltre P. Maffei, voce *Antelmi (pseudo-Vitalini)*, *Bonifacio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, I, p. 78.

³⁰ B. Antelmi, *Summa de maleficiis, Rubrica De accusatione*, vers. *Sed pone*, ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, *Reg. lat.* 1126, f. 71r: «Sed pone quod accusatus [es] de maleficio sive crimine per te commissio iam sunt xxx anni lapsi. Usque ad xx annos potest quis de crimine accusari. Nunquid debet super tali accusatione procedi? Respondeo non puto, sed infra xx annos sic, ut C. de falsis, l. querela, Extra de exceptionibus, c. cum venerabilis, ad fi, et hoc est regulare. Fallit in partu supposito, ut ff de fal., l. qui falsam, Extra de peniten., c. officii, et idem dici potest in ea que partum abiecit, ut ff de penis, l. cetero, Extra de homicid., c. si aliquis, cum similibus, et quia potest tunc accusari perpetuo». Il medesimo passo può essere consultato anche in una delle numerose impressioni a stampa dell'opera penalistica di Antelmi. Si veda ad esempio la bella edizione veneziana del 1518: Bonifacii de Vitelinis de Mantua [Bonifacio Antelmi], *Super maleficiis*, Venezia, per Philippum Pincium mantuanum, 1518, *Rubrica Quid sit accusatio*, versic. *Sed pone*, f. 31r.

³¹ B. Antelmi, *Summa de maleficiis, Rubrica de inquisitione*, vers. *Sed usque*, ms. cit., f. 74v: «Sed usque ad quod tempus potest procedi et inquiri de maleficio? Respondeo a die commissi criminis usque ad xx annos et non ultra, ut [ff] ad l. aquil., l. ait pretor, C de fal., l. querela falsi. Fallit in crimine suppo-

7. La prescrizione penale nello *ius canonicum*

Nella sua esposizione Bohier non dimentica di sottolineare la presenza della prescrizione ventennale anche nell'ambito della disciplina penale canonica. Abbiamo visto in precedenza come in questo caso il testo di riferimento sia rappresentato da X.2.25.6³². Sulla base di tale testo la gran parte dei *doctores* concorda nell'affermare che per i *crimina* previsti dal diritto canonico «*tollitur directa accusatio dicto xx annorum tempore, cum lex civilis non reperiatur secundum ipsos a canone correctata*», e di conseguenza «*extat regula tam de iure civili quam canonico crimina xx annorum praescriptione tolli*»³³.

Le *auctoritates* invocate in questo frangente sono quelle di Antonio da Budrio, Niccolò Tedeschi e Felino Sandei. Sulla base di questi autori il magistrato transalpino deve peraltro precisare che in ambito canonistico non esiste prescrizione «*in criminibus impediens executionem ordinis vel beneficii retentionem etiam post peractam poenitentiam*»³⁴.

Una seconda importante precisazione riguarda il fatto che la prescrizione ventennale riguarda specificamente la punizione dei *crimina* previsti dal diritto canonico, ma non interferisce con l'imposizione delle *poenitentiae* per i peccati commessi. In effetti, osserva Bohier, la regola generale relativa alla prescrizione ventennale «*fallit quando agitur ad poenitentiam imponendam, contra quam non currit praescriptio etiam centum annorum, quia semper potest agi contra criminis ad peragendam poenitentiam*»³⁵.

8. Reati imprescrittibili e reati dotati di una propria prescrizione

L'ultimo degli argomenti trattati da Bohier nel suo scritto riguarda le singole figure di reato per le quali sia prevista l'applicazione di una prescrizione diversa da quella ordinaria ventennale ovvero che risultino imprescrittibili. In questo ambito la fattispecie per così dire 'classica' è quella del reato di *adulterium*, accanto al quale sono collocati per analogia altri due *delicta carnis*, lo stupro (semplice) e il lenocinio. A tali reati si applica, sulla base di D. 48.5.30(29).6 e di C.9.9.5, una prescrizione abbreviata a cinque anni, purché

siti partus, ubi perpetuo potest etc., ut ff de fal., l. qui falsam, § i, et in crimine parricidii, ut ff. de parri., l. fi., ad Sill., l. in cognitione». Cfr. inoltre Bonifacii de Vitelinis de Mantua [Bonifacio Antelmi], *Super maleficiis*, ed. cit., *Rubrica de inquisitionibus et earum formis*, versic. *Sed usque*, f. 55r.

³² Cfr. *supra*, testo corrispondente alla nota 16.

³³ Bohier, *Decisionum [...] Pars prima*, ed. cit., ff. 88vb-89ra.

³⁴ Mette conto segnalare che accanto agli autori testé menzionati Bohier colloca anche un altro noto *arrétiste* suo contemporaneo, Étienne Aufréri, che nella *Quaestio* 188 delle *Decisiones Capelle Tholosane* (qui consultata nell'ed. Lione, officina Antonii du Ry, 1527, f. 62v) si occupa dell'argomento seguendo le tracce di Niccolò Tedeschi.

³⁵ Bohier, *Decisionum [...] Pars prima*, ed. cit., f. 89ra.

l'adulterio non risulti commesso «*per vim*» o non sia «*incestui mixtum*», poiché in questi casi si ritorna alla prescrizione ventennale.

La specificità relativa all'adulterio viene sottolineata – giova rammentarlo – anche da Jean Papon, che immediatamente dopo aver riferito del caso di Peronelle La Nègre ci informa sinteticamente di un altro caso giudiziario, deciso sempre dal *Parlement* di Bordeaux il 13 aprile 1530 mediante l'applicazione della prescrizione quinquennale al reato di adulterio. Da tale sentenza il nostro *arrêtiste* fa discendere la regola generale secondo la quale l'«*adultère simple se prescrit par cinq ans, et incestueux par vingt ans*»³⁶.

Adulterio, stupro e lenocinio non esauriscono peraltro l'elenco dei reati caratterizzati da una prescrizione differente rispetto a quella ordinaria. La dottrina intermedia spigolando per così dire tra le varie fonti dello *ius civile* e *canonicum* affianca via via all'adulterio una serie di ulteriori casi. Già la glossa accursiana segnala come anche il peculato si prescriva nel termine di cinque anni, e il medesimo termine riguarda anche il caso di colui che «*aperuit testametum eius qui occisus fuit a familia, antequam ulcisceretur mortem defuncti*». Più breve è poi il termine per esperire l'*actio iniuriarum*, che si prescrive in un anno. La medesima fonte ci indica infine come imprescrittibili l'apostasia³⁷, il *crimen suppositi partus*, il *crimen parricidii* e il *crimen concussionis*³⁸.

Più avanti nel tempo Alberto Gandino e Bonifacio Antelmi aggiungeranno all'elenco rei reati imprescrittibili il procurato aborto³⁹, mentre sul *côté* canonistico saranno inseriti nell'elenco altri *crimina* quali l'eresia e la simonia. Consigliamo peraltro al lettore che voglia avere un'idea generale di quali fossero i crimini imprescrittibili di saltare direttamente alla enumerazione pressoché definitiva che tre secoli più tardi fornirà Prospero Farinacci

³⁶ Papon, *Recueil d'arrests notables*, cit., p. 498: «Par arrest de Bourdeaux donné le 13 Avril 1530 fut iugé qu'un simple adultère est prescrit par cinq ans, per l. mariti. § hoc quinquennium., ff. de adult., et l. adulter. C. eod., sinon qu'il fust incestueux, et mixte, car lors il est de vingt ans, l. vim passam. § praeceptionum. eod. tit.».

³⁷ In ordine alla quale si precisa che il crimine è perseguibile nel termine di cinque anni anche dopo la morte dell'apostata.

³⁸ Gl. *sicut caetera*, ad C.9.22.12, *ad legem corneliam de falsis, l. querela*: «scilicet non tolluntur temporalibus praescriptionibus etiam xx annorum, secundum quosdam, sed tantum xxx annorum. Vel verius scilicet tolluntur xx annis, cum in dubiis restringere debeamus poenas, ut ff de poenis, l. interpretatione. Et secundum primam expositionem dicit fere, propter illas quae tolluntur temporalibus praescriptionibus, ut adulterii, secundum aliam dicit fere propter plures alias accusationes, quarum quaedam durant minori, quaedam maiori, ut ecce accusatio adulterii quinquennio, ut s. de adulteriis, l. adulter. Item quinquennio finitur accusatio eius qui aperuit testametum eius qui occisus fuit a familia, antequam ulcisceretur mortem defuncti, ut ff ad Syllanianum, l. in cognitione. Item accusatio apostatatus quinque annis durat post mortem apostatae, dum vivit perpetua est accusatio, ut s. de apostatis, l. ii, et l. apostatarum, et idem de crimine peculatus, ut ff ad legem Iuliam peculatus, l. peculatus. Item actio iniuriarum tollitur anno, ut infra de iniuriis, l. si non convicii, et econtra perpetuae sunt, ut criminis suppositi partus, ut ff e. l. qui falsam, § i, et criminis parricidii, ut ff ad legem Pompeiam de parricidiis, l. fi. Item criminis concussionis, secundum P., ut ff de concussionem, l. i., secundum unam lecturam».

³⁹ Cfr. *supra*, note 25, 30, 31.

nel primo volume della sua monumentale *Praxis et theorica criminalis*⁴⁰, apparso in prima edizione nel 1589 con il titolo di *Variarum quaestionum et communium opinionum criminalium liber primus*⁴¹.

9. *Ulteriori questioni in tema di prescrizione nella dottrina di diritto comune*

I punti controversi affrontati da Bohier e testé sintetizzati in realtà non esauriscono il vasto e complesso panorama di temi e problemi che investono l'argomento della prescrizione penale nell'età del diritto comune. La presente breve sintesi non pretende ovviamente di dare indicazioni esaustive al riguardo, ma almeno tre tra le questioni tralasciate da Bohier meritano, a sommo avviso di chi scrive, di essere quantomeno accennate, considerata la frequenza con la quale furono trattate fra XIII e XVI secolo da autori che talora non mancarono di esprimere valutazioni opposte e contraddittorie sul medesimo punto.

La prima tra queste questioni concerne la fissazione del termine *a quo* della prescrizione con riguardo ai reati occulti⁴². Si tratta di stabilire, in altre parole, se la prescrizione inizi a decorrere, come da regola generale, dal momento del commesso delitto ovvero, attesa la frequenza dei reati occulti, dal momento in cui il *crimen* cessi di essere occulto e venga alla luce. Il problema ricorre in realtà più volte negli scritti dei *doctores* che si sono occupati dell'istituto, e le incertezze sono numerose, atteso che lo stesso Bartolo lascia la questione irrisolta, come segnala Angelo degli Ubaldi⁴³. Sembra peraltro prevalere, segnatamente tra gli specialisti della materia criminale, l'opinione favorevole al decorso della prescrizione ventennale dal *tempus commissi delicti*, e questo sulla base del principio romanistico secondo il quale *prescriptio currit ignorantia*.

⁴⁰ P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, Pars prima, Tomus primus, ed. Lione, sumptibus Iacobi Cardon, 1634, Liber primus, Titulus primus, *De inquisitione*, Quaestio X, *Delicta qualiter et quanto tempore praescribantur, et an morte delinquentis extinguantur, quandove poena ex temporis diuturnitate minuatur*, pp. 110-127: i numeri 1-35 (pp. 109-115) sono dedicati alla prescrizione penale. Secondo il criminalista romano non è possibile applicare l'istituto in parola «in crimine suppositi partus, parricidii, haeresis, laesae maiestatis, apostatatus, assassinii, falsae monetae, simoniae, concussionis, et abortus, in quibus nulla currit praescriptio, sed perpetuo horum criminum rei dum vivunt accusari et inquiri possunt». Farinacci soggiunge che risultano imprescrittibili anche «alia delicta excepta et enormia praedictis similia» (p. 114, n. 29).

⁴¹ P. Farinacci, *Variarum quaestionum et communium opinionum criminalium liber primus*, Venezia, apud Io. Variscum et Paganinum de Paganinis, 1589.

⁴² In realtà il punto è accennato anche da Bohier (*Decisionum [...] Pars prima*, ed. cit., f. 89va), ma con un rinvio al un passo di Angelo degli Ubaldi citato alla nota seguente.

⁴³ Angelo degli Ubaldi, *comm ad D.3.2.8, de iis qui notantur infamia, l. genero*, vers. *nunc restat videre*, consultato in Idem, *In primam Digesti Veteris partem acutissima commentaria*, Torino, apud haeredes Nicolai Bevilacqua, 1580, f. 94v, n. 2: «Bartolus istam quaestionem indiscussam reliquit».

Espliciti al riguardo sono Ippolito Marsili ed Egidio Bossi. Il primo nell'*Averolda* non ha dubbi nell'affermare che anche in caso di reato occulto la prescrizione decorre «*non a die scientiae sed a die delicti commissi*», e sebbene «*aliqui teneant quod tale tempus non currat nisi a die scientiae*», resta il fatto che la «*communis opinio est in contrarium*». I *doctores* che abbracciano questa conclusione «*moventur ex pluribus rationibus*», la più rilevante delle quali è costituita proprio dal principio secondo il quale «*praescriptio currit ignorantibus*»⁴⁴. Il criminalista milanese, da parte sua, ritorna in più frangenti sul problema ma come il collega bolognese non ha tentennamenti nell'affermare che la prescrizione corre «*a die commissi delicti, etiam occulti*»⁴⁵. Certo, si tratta di una «*quaestio ardua*», che per di più Bartolo – lo abbiamo già osservato – ha lasciato *indecisa*, ma la «*veritas videtur illa, quam servat Senatus*». Il Senato di Milano, conclude Bossi, ha infatti sempre applicato l'istituto della prescrizione «*ut currat ignorantibus*», facendola decorrere dal momento del commesso reato⁴⁶.

La seconda questione risulta altrettanto controversa, e ci trasporta dal campo degli *iura communia*, nel quale finora ci siamo mossi, a quello degli *iura propria*, e segnatamente al *mare magnum* della legislazione statutaria. Se infatti nel primo ambito risulta pacifica la sussistenza di una regola generale di prescrizione ventennale, le legislazioni statutarie tradiscono una impostazione del tutto differente, in quanto sono solite fissare in materia di giustizia penale tempi di prescrizione decisamente più ristretti (ad esempio di sei mesi o di un anno, e talora anche meno) rispetto al principio generale accolto dalla dottrina civilistica e canonistica. Il dato spesso si ricollega al fatto che i magistrati che conducono le inquisizioni nelle corti municipali – e cioè, di norma, i podestà e/o i loro giudici – durano in carica un tempo limitato, ed è proprio a tale tempo che negli statuti viene con grande frequenza rapportata la durata della prescrizione.

Il problema, come accennato, è dibattuto in dottrina, anche se appare condizionato dalle prese di posizione di alcuni influentissimi autori quali Bartolo e Baldo, che appaiono favorevoli al rispetto delle prescrizioni brevi eventualmente fissate dagli statuti. Bartolo sembra abbastanza deciso sul punto quando commentando proprio la *lex querela* scrive le seguenti parole: «*Ego puto quod si a statuto statuatur tempus certum ad accusandum, quod ultra illud tempus non poterit inquiri [...], quod perpetuo tene menti*»⁴⁷. Baldo da parte

⁴⁴ I. Marsili, *Practica criminalis Averolda nuncupata*, Venezia, [sub signo fontanae], 1564, f. 26r-27r, nn. 80-89.

⁴⁵ E. Bossi, *Tractatus varii*, Lione, sumptibus Philippi Tinghi florentini, 1575, Tit. *Quomodo procedatur per actionem in delictis*, p. 76, n. 24.

⁴⁶ Ivi, Tit. *de Iniuriis*, p. 273.

⁴⁷ Bartolo da Sassoferrato, *comm. ad C.9.22.12, ad legem corneliam de falsis, l. querela*, consultato in Idem, *Commentaria in secundam atque tertiam Codicis partem*, ed. cit., f. 122r: «Ego puto quod si

sua trattando dei principi generali di giustizia si domanda retoricamente a qual fine si debbano porre le normative statutarie se poi si finisce per disattenderle, e cita come esempio di doverosa applicazione delle normative municipali proprio il caso delle prescrizioni statutarie⁴⁸.

Non mancano peraltro le voci dissenzienti. Tra queste mette conto segnalare quella del commentatore di Angelo Gambiglioni, Agostino Bonfranceschi, meglio noto come Agostino da Rimini, che appare assai scettico sul fatto che si possano giustificare *de iure* le brevi e talora brevissime prescrizioni statutarie. La perplessità riguarda segnatamente il caso dei reati occulti, in quanto ad avviso di Agostino il principio secondo il quale *praescriptio currit ignorantibus* vale solo per le prescrizioni di lunga durata superiori ai dieci anni⁴⁹.

Resta il fatto che l'opinione favorevole alla validità delle prescrizioni statutarie appare e rimane maggioritaria, tanto che a fine Cinquecento sarà accolta dallo stesso Prospero Farinacci. Nella *Praxis et theorica criminalis* leggiamo infatti che «*etiam statuta possint inducere in delictis praescriptionem minori tempore quam inducat legalis, taliaque statuta valere dubitandum non est*». Ne discende dunque il principio generale secondo il quale «*delicta praescribuntur spatio 20 annorum, nisi per statutum civitatis brevius tempus praefigatur*»⁵⁰.

Il terzo e ultimo punto cui facciamo cenno in questa celere rassegna riguarda la possibilità di invocare la prescrizione ventennale anche nel caso in cui sia intervenuta la confessione dell'imputato. Anche se nel suo commento Bohier a dire il vero non fa alcun riferimento alla questione, si tratta esattamente del caso di Peronelle La Nègre alla quale, come abbiamo visto, il *Parlement* di Bordeaux aveva riconosciuto il beneficio della prescrizione nonostante fosse rea confessata.

Siamo di fronte all'argomento forse più controverso nella dottrina di diritto comune che si è occupata della prescrizione penale. Sul punto in effetti

a statuto statuatur tempus certum ad accusandum, quod ultra illud tempus non poterit inquiri, licet gl. hic videatur innuere contrarium, ut hic vides, quod perpetuo tene menti». Analoga anche se meno esplicita la posizione espressa nel *comm. ad D.12.2.30.3, de iureiurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali, l. eum qui, § in popularibus*, consultato in Idem, *In secundam Digesti Veteris partem*, Venezia, Giunta, 1590, f. 29r, n. 4.

⁴⁸ Baldo degli Ubaldi, *comm. ad D.1.1.3, de iustitia et iure, l. ut vim*, consultato in Idem, *In primam Digesti Veteris partem*, Venezia, Giunta, 1616, f. 10r, n. 5.

⁴⁹ Agostino Bonfranceschi da Rimini, *Additiones* a Angelo Gambiglioni, *De maleficiis tractatus*, Lione, excudetat Dionisius Harsaeus, 1551 [colophon: 1550], § *Inchoata facta et formata*, f. 112v: «quod propter breve tempus statuti tridui vel mensis vel sex mensium vel per annum tollatur ut non possit quaeri de delicto hoc non credo de iure posse sustentari; iura enim supra allegata quae volunt quod tempus currat ignorantibus, regulariter habent maximum tractum temporis decem, viginti vel triginta annorum [...], quia lex praesupponit et praesumit quod elapso illo longo tempore quo non est quaesitum de delicto illud delictum non fuerit perpetratum in rerum natura, quia praescriptio equiparatur veritati [...], hae rationes cessant quando tempus breve est».

⁵⁰ Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, Pars prima, Tomus primus, ed. cit., p. 113, n. 25.

si manifesta una vera e propria spaccatura tra coloro che ritengono che la confessione possa annullare gli effetti della prescrizione e coloro che invece valutano la confessione del reo ininfluenza sull'efficacia della prescrizione. Alcuni rapidi esempi di questa contrapposizione possono essere rinvenuti da un lato nei pareri espressi da Ludovico Carerio e Bartolomeo Taegio e dall'altro nelle conclusioni cui approdano Flaminio Cartari e Prospero Farinacci.

I primi due (come del resto altri della medesima opinione) istituiscono un parallelismo tra i casi in cui sia sopravvenuta la confessione e i casi di *crimen notorium*. Carerio scrive in effetti che sia in caso di *confessio delinquentis* che di *crimen notorium* «tunc condemnari potest non obstante lapsu temporis ad inquirendum»⁵¹. Taegio si occupa del tema trattando in modo approfondito degli effetti dello scorrere del tempo in materia penale, e conclude che la prescrizione «non procedit ubi delictum est notorium, vel de eo constaret per confessionem quia, non obstante dicto lapsu temporis, potest in dictis casibus delinquens codemnari»⁵².

Sull'altro fronte Flaminio Cartari ribalta queste conclusioni. Il giurista orvietano ritiene infatti che la confessione del reo che sia protetto («*tutus*») dalla prescrizione «non praeiudicat, nec ex illa condemnari potest»⁵³. Analoga appare la presa di posizione dell'assai più noto criminalista romano, Prospero Farinacci, che conferma il parallelismo tra *crimen notorium* e *confessio rei*, ma solo per affermare che anche in caso di *crimen notorium* l'intervenuta prescrizione impedisce che il reo possa essere condannato «ex hac sua confessione». La motivazione che supporta tale conclusione consiste nel fatto che la prescrizione 'abolisce' non solo l'accusa ma anche la stessa sussistenza del *maleficium*, «et sic nulla remanet actio»⁵⁴. Come sua abitudine, Farinacci accompagna la sua esposizione con una lunga e accurata selezione di *auctoritates* tanto favorevoli che contrarie alla sua posizione, al termine della quale invita nondimeno il lettore a non recedere «*ullo pacto*» da una opinione – la

⁵¹ L. Carerio, *Practica causarum criminalium*, Lione, Apud Gulielmum Rovillum sub scuto veneto, 1562, f. 221rv. Rammentiamo che l'opera fu composta nel 1540 (con prima edizione a Napoli nel 1546), e che fu rivista e integrata dall'autore a partire dall'edizione lionese consultata nella presente occasione.

⁵² B. Taegio, *Tractatus varii ad criminales causas pertinentes*, Milano, apud Antonium Antonianum, 1564, 16, Pars Decimasexta, *De tempore*, f. 73v.

⁵³ F. Cartari, *Tractatus de executione sententiae contumacialis capto bannito*, Venezia, apud Ioannem Zenarium et fratres, 1587, f. 139rv.

⁵⁴ Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, Pars prima, Tomus primus, ed. cit., p. 112, n. 14: «si maleficium est notorium, tamen lapsus sit tempus datum ad inquirendum ex forma statuti, et postea reus confiteatur maleficium, non poterit ex hac sua confessione condemnari, quia confitetur id, de quo contra eum non est actio [...], post praefatam enim praescriptionem nedum accusatio, sed etiam ipsum maleficium aboletur, accusatio quo ad publicam iniuriam, maleficium quo ad privatam, et sic nulla remanet actio».

sua, ovviamente – che non solo è «*communis*» (e su questo si potrebbe avere qualche dubbio) ma che è anche «*verior*»⁵⁵.

10. *La sintesi di Giulio Claro*

Oggetto in Italia di recenti e roventi polemiche anche e specialmente in sede politica, studiato nei suoi sviluppi otto-novecenteschi⁵⁶, l'istituto della prescrizione penale è uno dei tanti aspetti del tortuoso sistema della giustizia criminale di Antico Regime che, a sommosso avviso di chi scrive, meritano di essere meglio conosciuti e più chiaramente compresi nelle non lineari dinamiche che ne condizionano tanto le articolazioni dottrinali quanto l'applicazione pratica.

Da questa banale riflessione sono scaturite le presenti brevi note, nelle quali si è inteso semplicemente offrire una prima idea della complessità della ricostruzione storico-giuridica della materia in oggetto, sia nei suoi aspetti generali sia con particolare riferimento all'agitato panorama dottrinale che a livello continentale (si pensi ai contributi di Joos Damhouder⁵⁷ o di Antonio Gomez)⁵⁸ si sviluppa in argomento tra il XIII e il XVI secolo⁵⁹. Lo spunto ci è stato offerto dal caso giudiziario di Peronelle La Nègre che, come abbiamo visto, è stato scelto da Nicolas Bohier come calzante esempio dell'applicazione pratica della regola relativa alla prescrizione ventennale⁶⁰.

⁵⁵ *Ibidem*: «tamen ab illa ullo pacto recedas, quae non solum communis est [...] sed etiam verior».

⁵⁶ V. ad esempio l'accurata indagine di S. Silvani, *Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato*, Bologna, il Mulino, 2009, in particolare pp. 13-128. Cfr. inoltre, della medesima autrice, *Lineamenti per una storia della prescrizione penale. Dall'Ottocento al Codice Rocco*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 33, 2003, 2, pp. 429-464.

⁵⁷ J. Damhouder, *Enchiridion rerum criminalium*, Lovanio, ex officina typographica Stephani Gualtheri et Ioannis Bathenii, 1554, Caput 8, *De inquisitionibus*, p. 17, nn. 24-26: «iudex, fiscus, aut similis debet tantum inquirere de criminibus intra viginti annos admissis, computando ab ipso die commissi criminis, supra vero viginti annos nequaquam, l. querela, C ad l. Corn. de fals. [...], quam legem et ego censeo semper praesenti memoria tenendam, ac quasi ad unguem, pro amici liberatione perpetuo habendam [...]. Itaque inquisitio sive officium iudicis inquirentis tollitur viginti annis [...], Bartolo, Angelo, Saliceto et communiter doctoribus testibus, ita fixo pede tenentibus».

⁵⁸ A. Gomez, *Opus praeclarum et commentum super legibus Tauri*, Salamanca, Excudebat Andreas a Portonariis, 1552, *Lex lxxvi*, f. 283v, n. 5: «omne delictum regulariter praescribitur per viginti annos». Osserviamo per inciso come il giurista iberico non sembri apprezzare particolarmente l'istituto, che comporta il «maximum inconveniens» di contribuire a rendere difficoltosa la punizione dei colpevoli «in delictis ingredientibus poenam sanguinis».

⁵⁹ Per una prima informazione sull'applicazione della prescrizione penale nel XVII secolo, segnatamente in area toscana, cfr. M.A. Savelli, *Pratica universale*, Venezia, Baglioni, 1697, pp. 257-258.

⁶⁰ Mette conto segnalare che Bohier riferisce in modo sintetico anche di un secondo *arrêt* emanato a Bergerac ancora dal *Parlement* il 22 novembre 1519 – e dunque a un anno di distanza dal caso di Peronelle La Nègre – nel quale viene nuovamente applicata la regola della prescrizione ventennale sempre in riforma di una sentenza del *Sénéchal* del Perigord: «Et idem per aliud arrestum fuit dictum, latum die 22 mensis Novembris anno Domini MDXIX pro Guardo de Hom. a Senescalco petragoricens

L'esame del testo elaborato dal *Tiers Président* ci ha consentito da un lato di fissare alcune idee di fondo sufficientemente salde e diffuse nella dottrina penalistica, ma anche di individuare un complesso non esiguo di punti controversi, la cui soluzione ha innescato divisioni talora profonde nel pensiero giuridico e segnatamente criminalistico di diritto comune.

Per dar conto in sede riassuntiva delle prime – e cioè delle idee di fondo che in materia appaiono maggiormente condivise – ricorriamo ora, nel concludere le presenti pagine, a una delle voci più limpide e scolpite del panorama dottrinale cinquecentesco, quella di Giulio Claro. Al pari del collega transalpino, Claro appare ben conscio di trovarsi di fronte non a un dibattito dottrinale staccato, come talora suole accadere, dalla realtà giudiziaria, ma ad un concreto aspetto della quotidiana amministrazione della giustizia penale, un aspetto che lo stesso giurista alessandrino ha avuto modo di conoscere in prima persona attraverso la giurisprudenza del Senato milanese⁶¹.

Come suo solito, Claro imposta il discorso sulla prescrizione in modo pragmatico, inserendo l'istituto nella trattazione delle difese e segnatamente delle eccezioni di cui può giovare l'imputato⁶². Egli si limita altresì a illustrare i *puncta* che a suo avviso possono essere giudicati pacifici e condivisi tanto nella dottrina quanto nella prassi giudiziaria. Telegraficamente, tali *puncta* possono essere riassunti nel modo seguente.

a) *L'exceptio prescriptionis* è uno dei mezzi di difesa accordati all'accusato e può essere invocata quando siano trascorsi almeno venti anni dal momento della commissione del reato. Infatti, ogni accusa criminale si prescrive «eo temporis spacio». Sul punto vi è largo accordo tra i *doctores*, che individuano nella (già più volte citata) *lex querela* il fondamentale testo di riferimento in materia⁶³.

b) La prescrizione ventennale agisce «de plano» quando si proceda «in accusatione», ma in realtà è pienamente operativa anche quando si proceda «in inquisitione». E ciò nonostante l'affermazione, peraltro dubitativa, della

in sede Brageraci appellante» (Bohier, *Decisionum [...] Pars prima*, ed. cit., f. 89vb).

⁶¹ Trattando della prescrizione Claro ha in effetti modo di rammentare gli estremi di un caso giudiziario deciso dal Senato di Milano il 26 giugno 1554 con la liberazione per intervenuta prescrizione di un imputato di nome Giovanni Antonio da Vailate che aveva commesso un omicidio 25 anni prima e nei cui confronti era mancata la querela («Et ita in facti contingentia quidam Ioan. Anton. de Vaylate imputatus de homicidio supra 25 annos commisso, de quo nisi tunc fuerat querelatus, iussus fuit in pace dimitti, 26 Iunii 1554»: Claro, *Liber Quintus*, ed. cit., *Practica criminalis, Quaestio LI, De exceptione praescriptionis, peremptae instantiae et huiusmodi*, versic. *Potest*, f. [418]).

⁶² Claro di occupa delle difese nelle *Quaestiones L-LX* della *Practica criminalis*, trattando *ex professo* della prescrizione nella *Quaestio LI*.

⁶³ Claro, *Liber Quintus*, ed. cit., *Practica criminalis, Quaestio LI, De exceptione praescriptionis, peremptae instantiae et huiusmodi*, versic. *Potest*, f. [418]: «Potest etiam reus se defendere exceptione praescriptionis, quia scilicet lapsus sit a die commissi criminis tempus viginti annorum, nam eo temporis spacio praescribitur omnis accusatio criminalis, l. querela, C. de falsis. Et ita tenent communiter doctores».

glossa *querela*, secondo la quale l'*officium iudicis* gode 'forse' («forte») di una prescrizione trentennale⁶⁴. Tale interpretazione è concordemente rigettata dagli interpreti, che la riprovano «fixo pede»⁶⁵. La *ratio* di tale estensione risiede nel fatto che l'*inquisitio* ha ormai sostituito l'*accusatio*, e dunque quando viene meno la seconda viene meno anche la prima, mentre la prescrizione trentennale si applica solo alle azioni civili che discendono dalla commissione di un reato⁶⁶.

c) In determinati casi e in alcuni contesti risulta applicabile una prescrizione più breve di quella ventennale. Ciò accade *de iure* per singoli specifici reati, il più noto dei quali è rappresentato dall'adulterio. Ma ciò può anche accadere «ex dispositione statutorum», atteso che numerose legislazioni municipali («prout est in multis civitatibus») sogliono prefissare «brevius tempus ad procedendum in causis criminalibus»⁶⁷.

d) Resta la delicata questione del termine *a quo* in base al quale computare il decorso della prescrizione, termine che può essere individuato o nel *dies commissi delicti* ovvero nel *dies scientiae*. L'alternativa rileva specialmente nel caso testé citato delle prescrizioni brevi stabilite dagli statuti. Si tratta – osserva Claro – di un «passus valde dubius», in ordine al quale non solo sussiste una notevole varietà di punti di vista, ma che vede altresì singoli e influenti autori entrare in palese contraddizione con sé stessi. Claro riesamina brevemente lo stato dell'arte e finisce per optare, questa volta in modo meno reciso, per l'opinione che gli appare «magis communis», e cioè che la prescrizione debba iniziare a decorrere «statim a die commissi delicti». E anche per Claro la *ratio* di tale scelta si appoggia essenzialmente sul già citato principio generalissimo secondo il quale «regulariter omnis praescriptio currit ignorantibus»⁶⁸.

⁶⁴ Cfr. *supra*, nota 23.

⁶⁵ L'espressione è ripresa dalle pagine dedicate all'argomento da Joos Damhouder. Cfr. *supra*, nota 57.

⁶⁶ Claro, *Liber Quintus*, ed. cit., *Practica criminalis, Quaestio LI, De exceptione praescriptionis, peremptae instantiae et huiusmodi*, versic. *Et haec quidem*, ff. [418-419]: «Et haec quidem conclusio de plano procedit in accusatione, ut scilicet non possit quis post 20 annos a die criminis de eo accusari. Sed quid in inquisitione, nunquid poterit iudex ex officio de ipso delicto procedere post huiusmodi tempus 20 annorum? Respond. Glo. in d. l. quaerelam, in glo. prima, loquendo per verbum forte tenuit quod non praescribatur officium iudicis inquirentis nisi spacio 30 an., sed certe illa glo. communiter reprobatum [...] communiter doctores ita fixo pede tenent. Et ratio est, quia cum inquisitio succedat loco accusationis, ut saepius dixi, merito sublato iure accusandi, censetur etiam sublato ius inquirendi. Et in hoc omnes concordant [...]. Unum tamen scias, quod licet criminalis actio vel inquisitio praescribatur, ut dixi, spacio 20 annorum, nihilominus omnes actiones civiles, quae ex crimine descendunt, durant usque ad 30 annos. Et haec est communis opinio».

⁶⁷ Ivi, versic. *Potest autem*, f. [419]: «Potest autem haec exceptio in aliquibus casibus oriri non solum ex cursu 20 annorum, sed etiam ex minori spacio temporis, puta in adulterii crimine, cuius accusatio quinquennii spacio praescribitur, secundum iuris communis dispositionem [...], vel etiam ubi ex dispositione statutorum praefixum esset brevius tempus ad procedendum in causis criminalibus, prout est in multis civitatibus».

⁶⁸ Ivi, versic. *Sed quaero*, ff. [419-420]: «Sed quaero, si statutum expresse praefigat terminum iudici ad formandam inquisitionem pro delictis, nunquid talis terminus praefixus iudici ad inquirendum

Dopo aver ascoltato le nitide e squadrate parole del giurista alessandrino, «autentica testa forte del vecchio teatro penalistico»⁶⁹, non ci resta a questo punto che prendere commiato dal paziente lettore sottoponendogli due tra le riflessioni che potrebbero scaturire dalle presenti celeri annotazioni.

La prima riguarda il fatto che il puntuto dibattito relativo al forte impatto che il «giudizio del tempo»⁷⁰ opera sul processo penale attraverso l'istituto della prescrizione non è proprio né appartiene solo all'età contemporanea e ai suoi talora angusti confini. Esso si è infatti sviluppato ed è stato approfondito per secoli ben oltre le colonne d'Ercole dell'età napoleonica e con modalità di straordinaria ricchezza e complessità, delle quali il moderno osservatore impegnato nelle attuali dispute, politiche ancor prima che giuridiche, potrebbe forse (o dovrebbe?) tenere utilmente conto.

La seconda riflessione riguarda il fatto che il confronto di opinioni al quale in questa sede abbiamo potuto solo accennare, osservandone alcuni lacerti, si sia svolto in epoche caratterizzate da una giustizia penale segnata da risvolti iniqui e violenti ben noti non solo a livello storiografico, e per la quale Beccaria coniò l'icastica definizione di *ordigno criminale*⁷¹. Nondimeno, e nonostante tale contesto, l'istituto della prescrizione penale, pur considerato da taluni tra gli autori considerati – lo abbiamo visto – delimitabile e/o circoscrivibile nella sua applicazione concreta, non è mai stato messo in discussione nella sua essenza ovvero come principio generale di diritto, o forse sarebbe meglio dire come regola di civiltà giuridica.

currit a die commissi delicti, an autem a die scientiae? [...] Iste passus est valde dubius, cum nedum doctores sint varii, sed etiam illustres doctores ipsimet variant, quia in uno loco unum dicunt, et ipsimet in alio loco dicunt contrarium. Solet tamen in hoc articulo allegari doctrina Bartoli, [...] qui tenuit quod non currat nisi a die scientiae, [...] et hanc opinionem dicit esse communem Natta. [...] Sed certe contraria opinio est magis communis, scilicet quod currat statim a die commissi delicti. [...] Regulariter enim omnis praescriptio currit ignorantibus». Aggiungiamo che secondo Claro nei casi di reato reiterabile il termine *a quo* decorre dal momento dell'ultimo episodio criminoso: *ivi*, versic. *Sed hic*, f. [419]: «Sed hic quaero quid si aliquis committat aliquod delictum reiterabile, puta adulterium, stuprum, incestum, vel huiusmodi, nunquid hoc tempus erit computandum a die primi delicti commissi an autem ab ultimo delicto? Respond. quod est computandum a die ultimi delicti, [...] et est magis communis opinio [...]».

⁶⁹ F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1986, p. 307.

⁷⁰ Cfr. *supra*, nota 56.

⁷¹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Nuova edizione, Torino 1994, § XVII, *Del fisco*, p. 45.